

Legge regionale 30 marzo 1990, n. 22.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, recante norme sulla «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, è così sostituito:

«4. Le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per un massimo di 60 giorni, distribuiti in uno o più periodi dell'anno solare, previa comunicazione al sindaco, alla provincia e all'azienda di promozione turistica ove esistente; possono altresì chiudere per altri motivi e per un massimo di 8 giorni nell'arco dell'anno solare, con il solo obbligo della previa comunicazione al sindaco, alla provincia e all'azienda di promozione turistica ove esistente.».

Art. 2

1. La scadenza del termine, di cui al comma 4, dell'articolo 17 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, è prorogata alla data del 31 dicembre 1991.

Art. 3

1. nella tabella A allegata alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, è aggiunta la seguente nota:

«(9) Per gli immobili esistenti non classificati nella categoria cinque stelle e cinque stelle lusso, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizi.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 marzo 1990

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 marzo 1990, n. 22

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 dicembre 1989 dove ha acquisito il n. 551 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Favaro e Curti;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 8 gennaio 1990;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 febbraio 1990, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Alberto Curti ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 febbraio 1990, n. 567;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 febbraio 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 marzo 1990, n. 4414/21407/4, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il turismo.